

In caso di decadenza dall'opzione di pagamento rateale delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli formali, la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Le somme che, a seguito dei controlli automatici o dei controlli eseguiti dagli uffici, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta paga le somme dovute con il modello di pagamento unificato F24 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In questo caso le sanzioni sono ridotte a un terzo; di norma, la sanzione del trenta per cento si riduce al dieci per cento e gli interessi del tre e mezzo per cento annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'avviso bonario.

Anche per quanto riguarda le somme derivanti da controlli formali, queste possono essere pagate entro trenta giorni con il modello di pagamento unificato F24. In tal caso l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ai due terzi, di norma, la sanzione del trenta per cento si riduce al venti per cento e gli interessi del tre e mezzo per cento annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'avviso bonario.

Le somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali possono essere versate in massimo sei rate trimestrali di pari importo, o, se superiori a cinque mila euro, in massimo venti rate trimestrali di pari importo. Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Le stesse regole previste per gli avvisi bonari si applicano alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata.

L'importo della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali deve essere versato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del tre e mezzo per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il pagamento della prima rata deve avvenire obbligatoriamente entro trenta giorni senza alcuna possibilità di pagare in data successiva quindi in ritardo. Le rate diverse dalla prima, invece, possono essere pagate anche in ritardo fruendo del ravvedimento operoso. Tale istituto può essere fruito se il pagamento avviene entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli formali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, viene iscritto a ruolo.

Al riguardo, il legislatore ha precisato che la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle predette iscrizioni a ruolo debba essere eseguita entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, Legge del 30 dicembre 2004, numero 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.